



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

PROCEDURE CONCORSUALI

composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Covelli	Presidente
Dott.ssa Fiorella Scarpato	Giudice
Dott. Antonino Geraci	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, nella procedura di C.P. n. 5/2019, cui è riunita la procedura di concordato preventivo n. 1/2020 nonché la procedura pre-fallimentare n. 95/2019, premesso che:

- a seguito di ricorso ex art. 161, sesto comma, L. F. depositato in data 15.10.2019, questo Tribunale con decreto del 24-25.10.2019 ha concesso alla società ricorrente termine di 15 giorni per l'integrazione dell'elenco dei creditori depositato a corredo del ricorso;
 - a seguito del deposito, in data 8.11.2019, dell'integrazione richiesta, questo Tribunale con decreto del 13-20.11.2019 ha concesso alla società ricorrente termine sino al 16.12.2019 per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F., ovvero della domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - la società ricorrente ha chiesto - con istanza depositata il 10.12.2019 - una proroga di quel termine nella misura massima consentita di ulteriori sessanta giorni;
- rilevato che con decreto del 9-13.1.2020 è stata respinta l'istanza di proroga e disposta la comparizione delle parti innanzi al Collegio per la data del 30.1.2020;



- rilevato che in data 28.1.2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso c.d. prenotativo iscritto al ruolo al n. 5 dell'anno 2019;

-rilevato altresì che, in data 29.1.2020 il ricorrente ha depositato una domanda di concordato preventivo c.d. pieno;

- considerato che all'udienza del 30.1.2020 il Collegio ha disposto la riunione della predetta ulteriore domanda di concordato alla presente procedura alla quale è già riunita la procedura pre-fallimentare pendente nei confronti del debitore-proponente;

considerato che la Corte di Cassazione ha affermato che, *"decorso il termine, assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; peraltro, in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario"* (Cassazione, Sez. 1, 31/03/2016, h. 6277);

considerato, dunque, che il Tribunale debba valutare positivamente l'eventuale nuova proposta di concordato depositata medio tempore dal debitore qualora la stessa appaia idonea a comporre la situazione di insolvenza (agr. Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2018,n. 27120;

considerato che con decreto collegiale del 13-14.2.2020 questo Collegio ha rilevato plurime criticità afferenti la proposta concordataria e, conseguentemente, ha disposto la comparizione del debitore in camera di consiglio per la data del 5.3.2020;

rilevato altresì che non è stato concesso al debitore termine per produrre integrazioni o modifiche al piano in considerazione della



pendenza di una risalente istanza di fallimento nonché in ragione del precedente rigetto dell'istanza di proroga relativa al concordato prenotativo n.5/2019;

considerato che, in tale udienza, il debitore non ha apportato alcun chiarimento o considerazione critica alle deduzioni di questo collegio limitandosi ad insistere per un differimento dell'udienza;

rilevato, altresì, che il debitore nelle memorie non autorizzate depositate il 2.3.2020 non ha peraltro specificatamente contestato i rilievi del collegio limitandosi per lo più ad evidenziare l'utilità della proposta di concordato per il ceto creditorio;

considerato in particolare che il debitore ha inteso sopperire alle carenze dell'attestazione provvedendo ad esplicitare esso stesso le ragioni per cui la proposta sarebbe funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale;

ritenuto, invece, che tale valutazione debba essere necessariamente espressa e fatta propria, con la dovuta specificità, dall'attestatore stante il chiaro tenore letterale dell'art. 186bis l. fall.;

rilevato che, come già osservato da questo Collegio, tale specifica attestazione non risulta fornita;

considerato, infine, che il piano già fortemente deficitario per le ragioni già esposte nel decreto del 13-14.2.2020 dovrebbe essere ulteriormente emendato in virtù della nota e sopravvenuta emergenza epidemiologica in corso, trattandosi di concordato con prosecuzione dell'attività di impresa;

ritenuto pertanto che permangano inalterate le criticità già evidenziate dal Collegio nel decreto di convocazione ex art. 162 l. fall.;

rilevato che all'udienza del 5.3.2020 il Collegio si è riservato concedendo termine al creditore per il deposito della dichiarazione di desistenza in virtù delle trattative in corso tra le parti;



considerato che il creditore ha depositato atto di desistenza in data 30.4.2020 e pertanto non occorre provvedere sull'istanza di fallimento;

P.Q.M

non luogo a provvedere sul ricorso per l'ammissione al concordato ex art. 161 l. fall., già oggetto di rinuncia, iscritto al n. 5/2019;

provvede con separato provvedimento alla liquidazione del compenso spettante al Commissario Giudiziale nominato nella procedura n. 5/2019;

non luogo a provvedere sull'istanza di fallimento proposta da IRIDE GROUP iscritta al n. 95/2019;

dichiara inammissibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo iscritto al n. 1/2020.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Viterbo, 7.5.2020

Il Presidente

